

Legge regionale 30 giugno 2025, n. 33

**Disposizioni per l'attuazione di un sistema di gestione dei dati in blockchain per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare della Calabria.**

(BURC n. 128 del 30 giugno 2025)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5)

**Art. 1**

(Finalità)

1. La Regione Calabria promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di un sistema di tracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare e ittica, attraverso un sistema di gestione di dati in blockchain pubblica che, confluendo in una piattaforma informatica multimediale avente la funzione di registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro e immutabile, sia in grado di garantire la sicurezza e il controllo dei prodotti alimentari e di accrescere la fiducia dei consumatori finali.
2. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma di cui al comma 1, la Regione Calabria sostiene l'applicazione del servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici al fine di favorire l'accesso da parte dei consumatori alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità dei prodotti, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'accesso alle informazioni circa l'intera filiera produttiva, di certificare la qualità, l'origine e il percorso nella filiera distributiva del prodotto, assicurando la massima trasparenza a garanzia del consumatore finale e valorizzando il lavoro agroalimentare di qualità.
3. Al fine di migliorare l'analisi dei dati, la generazione di report e l'interazione con gli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e privacy, la Regione Calabria promuove l'utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) all'interno della piattaforma di cui al comma 1.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, e per testare la validazione scientifica dei conseguenti processi da attuare, la Regione, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 8, si avvale della collaborazione delle università calabresi e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), in relazione alla sua funzione di laboratorio ufficiale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27](#) (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625).

**Art. 2**

(Promozione di un regime di qualità regionale)

1. La Regione promuove l'istituzione di un regime di qualità regionale per i prodotti della filiera agroalimentare, finalizzato a valorizzare le produzioni locali, garantire la sostenibilità ambientale e migliorare la competitività delle imprese del settore.
2. Il regime di qualità, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti, può prevedere l'adozione di marchi di certificazione, disciplinari di produzione, protocolli di controllo e sistemi di etichettatura chiara e trasparente per i consumatori.
3. La Regione favorisce l'adesione degli operatori delle varie filiere al regime di qualità attraverso incentivi, misure di supporto tecnico e campagne di sensibilizzazione sui benefici derivanti dall'adesione al sistema.

4. La Regione provvede all'integrazione del regime di qualità all'interno della piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 1, garantendo la tracciabilità dei prodotti certificati e facilitando l'accesso alle informazioni per i consumatori.
5. Le risorse economiche derivanti dall'applicazione del regime di qualità, comprese eventuali entrate da contributi, certificazioni o sanzioni per il mancato rispetto degli standard previsti, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del sistema di certificazione, alla promozione del marchio e al rafforzamento dei controlli di qualità.
6. La Giunta Regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento attuativo che definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'istituzione e il funzionamento del regime di qualità.

### **Art. 3**

*(Sviluppo e realizzazione della piattaforma)*

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Calabria adotta e sviluppa una tecnologia basata su un registro crittografico non modificabile basato su tecnologia blockchain e sull'utilizzo di tecnologie di GenAI.
2. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un atto che definisce i requisiti tecnici generali, le caratteristiche e le specifiche che la<sup>1</sup> piattaforma di cui all'articolo 1 dovrà presentare, nonché i principi, le finalità, le regole e i termini di utilizzo della piattaforma medesima da parte dei soggetti utilizzatori.
3. L'affidamento della realizzazione e della gestione della infrastruttura tecnologica e software basato su blockchain e GenAI, di cui all'articolo 1, avviene nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

### **Art. 4**

*(Adesione e accesso alla piattaforma informatica multifunzionale)*

1. Ai fini dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni relative ai servizi di tracciabilità e di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e ittici, possono aderire alla piattaforma tutti gli operatori economici della filiera agroalimentare e ittica coinvolti, a qualsiasi titolo, nella produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti, previa verifica del possesso dei necessari requisiti tecnici e purché aventi sede nel territorio regionale.
2. L'adesione alla piattaforma informatica, di cui all'articolo 1, da parte dei soggetti partecipanti alla filiera agroalimentare e ittica è libera, gratuita e avviene su base volontaria.
3. Al fine di consentire la più ampia diffusione e l'uso della piattaforma informatica tra i consumatori e favorire, a tal proposito, la tracciabilità del prodotto e la garanzia circa la provenienza e l'autenticità del medesimo, l'accesso alla piattaforma medesima per i consumatori è gratuito, intuitivo e di facile utilizzo.

### **Art. 5**

*(Uso della piattaforma informatica multifunzionale per i servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari)*

---

<sup>1</sup> Riferimento così modificato a seguito di errata corrige pubblicata nel BURC n. 192 del 29 settembre 2025.

1. I partecipanti alla filiera, interessati a utilizzare la piattaforma informatica, forniscono tutte le informazioni di competenza relativamente ai propri prodotti da inserire nella piattaforma, tenendo in considerazione l'intera filiera di produzione, dal luogo d'origine delle materie prime, alla coltivazione, all'allevamento, dalla lavorazione nelle aziende agricole, fino alla distribuzione e allo stoccaggio del prodotto nei punti vendita. La piattaforma informatica utilizza tecnologie di GenAI per elaborare le informazioni fornite dai partecipanti alla filiera, generando report dettagliati e facilmente comprensibili per i vari stakeholder, nonché per implementare un'interfaccia conversazionale che faciliti l'accesso alle informazioni da parte dei consumatori.

#### **Art. 6**

##### *(Contributi)*

1. La Regione promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità, mediante la piattaforma informatica, attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla piattaforma informatica, di contributi finalizzati a consentire agli aderenti di acquisire la dotazione tecnica necessaria per l'utilizzo della piattaforma informatica.
2. Con apposito atto da adottare entro quarantacinque giorni dall'adozione dell'atto di cui all'articolo 3<sup>2</sup>, comma 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, stabilisce:
  - a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
  - b) i criteri, le modalità, le procedure e l'importo massimo del contributo erogabile tenendo conto delle risorse finanziarie che annualmente sono previste in bilancio;
  - c) gli eventuali casi di decadenza e revoca.
3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 7**

##### *(Attività di promozione, divulgazione e informazione)*

1. La Regione Calabria favorisce la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale relativa a servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare, nonché la partecipazione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di promozione, informazione, formazione e sensibilizzazione, al fine di favorirne e stimolarne l'adesione.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Regione Calabria promuove l'utilizzo di interfacce conversazionali basate su tecnologia blockchain ed Intelligenza Artificiale Generativa come possibile strumento complementare per agevolare l'accesso dei consumatori alle informazioni sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, nel rispetto dei principi di trasparenza e accuratezza delle informazioni fornite.

#### **Art. 8**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dalle disposizioni della presente legge non discendono oneri a carico del bilancio regionale.

---

<sup>2</sup> Riferimento così modificato a seguito di errata corrige pubblicata nel BURC n. 192 del 29 settembre 2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 6 quantificati, una tantum, nel limite massimo di 150.000,00 euro per l'anno 2025 e nel limite massimo di 50.000,00 euro nell'anno 2026, si provvede con le risorse della programmazione comunitaria previste all'interno del "CSR 2023/2027 SRG08".
- 2-bis. *Con la finalità di garantire il rispetto della disciplina in materia di vincoli prevista dall'articolo 42, comma 5, lettera d), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e dal paragrafo 9.2.8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall'anno 2025 e per quelli successivi, le risorse di cui all'articolo 2, comma 5, non spese al termine di ogni esercizio, non confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione, bensì nella parte libera dello stesso.* <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Comma inserito dall'art. 5, comma 1, l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.